

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969

(4^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Norme integrative dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (246) (D'iniziativa dei deputati Racchetti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

| | |
|--|---------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 58, 60, 66, 76, 77, 80, 83 |
| ARNONE | 62, 66 |
| BUZZI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione | 64, 67, 79, 80, 82 |
| CARRARO | 80, 82, 83 |
| CODIGNOLA | 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81 |
| DE ZAN | 64, 66 |
| DINARO | 61, 64, 65, 66, 76, 77, 80 |
| DONATI | 64, 78, 79, 81, 83 |
| LA ROSA | 81 |
| LIMONI | 65, 83 |
| MAIER | 66, 82 |
| PIOVANO | 66, 75 |
| PREMOLI | 61, 65, 75, 76 |
| ROMANO | 60, 82, 83 |
| SOTGIU | 76, 77 |

SPIGAROLI Pag. 62, 64, 66, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82
ZACCARI, relatore 58, 67, 79, 82

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Arnone, Baldini, Bertola, Bloise, Carraro, Castellaccio, Codignola, De Zan, Dinaro, Donati, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Germanò, La Rosa, Limoni, Montale, Papa, Pellicanò, Piovano, Romano, Russo, Sotgiu, Spigaroli e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cassano e Renda, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Cagnasso e Pegoraro.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento è presente il senatore Maier.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Buzzi.

ZACCARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Racchetti ed altri: « Norme integrative dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (246) (Approvato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Racchetti, Dall'Armellina, Giannina Cattaneo Petrini e Giraudi:

« Norme integrative dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente la immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i senatori ricordano, il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati fu assegnato all'esame della Commissione in sede referente e consisteva nel seguente articolo unico:

Articolo unico.

Il disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si intende applicabile agli insegnanti che, forniti dei requisiti di servizio indicati nel predetto articolo, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento anche in sessioni di esame indette anteriormente al 10 agosto 1966.

Poichè la Presidenza del Senato ha accolto la richiesta che il provvedimento venisse assegnato in sede deliberante, propongo di tener conto del lavoro svolto nel corso dell'esame in sede referente durante il quale fu accolto un nuovo testo di tre articoli.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, la discussione si svolgerà su tale testo del quale il relatore darà lettura dopo una opportuna illustrazione.

(Così resta stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A C C A R I , *relatore*. Il disegno di legge ora in discussione in sede deliberante di

iniziativa dell'onorevole Racchetti, già approvato dalla Camera dei deputati, come tutti gli onorevoli colleghi ricordano è stato già ampiamente esaminato, in sede referente dalla nostra Commissione, sia in riunione plenaria sia in Sottocommissione.

Il testo pervenuto dalla Camera dei deputati intendeva ovviare ad un inconveniente della legge n. 327 del 1968; secondo quel provvedimento dalla graduatoria nazionale prevista dalla predetta legge sarebbero dovuti restare esclusi gli insegnanti che, pur possedendo i requisiti di servizio e di qualifica, aveva conseguito l'abilitazione nell'anno 1965 e nei precedenti. Con un disegno di legge presentato dall'onorevole Racchetti si propose di sanare tale incongruenza e tutti gli onorevoli colleghi si trovarono d'accordo sul testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, come pure su un emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Brugger, giustificato dal fatto che per gli insegnanti delle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca gli esami di abilitazione vengono indetti, con provvedimenti dal Provveditorato agli studi di Bolzano, in epoca diversa da quella stabilita dal Ministero della pubblica istruzione per le altre materie. Ma non si trovarono d'accordo su altri emendamenti, presentati dagli onorevoli Spigaroli, La Rosa, De Zan, Falcucci e Dinario e su un secondo emendamento proposto dal senatore Brugger. La Commissione demandò all'esame di una Sottocommissione le varie proposte testè accennate.

Nella seduta del 15 gennaio scorso la Commissione, udite le conclusioni della Sottocommissione, approvava un testo nuovo nel quale si inserivano, dopo la norma dell'articolo unico, gli emendamenti aggiuntivi presentati dal senatore Brugger e, come secondo comma dell'articolo 1, l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Codignola che recitava: « Sono ammessi a sostenere gli esami speciali di abilitazione previsti dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, anche coloro rispetto ai quali il valore della abilitazione per le scuole secondarie supe-

riori è stato esteso alla scuola media dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, numero 1129, semprechè abbiano presentato nei termini stabiliti regolare domanda di partecipazione a detti esami ».

La seduta si chiuse con la proposta, formulata dal relatore, che fosse richiesta l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante; su di essa peraltro non venne raggiunto un consenso pieno: vi erano delle riserve del Gruppo socialista e dal Gruppo comunista.

Proprio per l'esistenza di queste riserve il Presidente della Commissione giudicò opportuno, su invito della Presidenza del Senato, riconvocare la Sottocommissione per un ulteriore e più approfondito esame e per accertare la volontà effettiva dei Gruppi sull'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante. Essendosi manifestato in tale sede un orientamento favorevole sia a una nuova discussione degli emendamenti presentati dai senatori Spigaroli, La Rosa, De Zan, Falcucci e Dinaro, sia soprattutto alla richiesta della sede deliberante, questa venne alla fine accolta dalla Presidenza del Senato ed oggi la Commissione è chiamata in tale sede a discutere del provvedimento.

Il senatore Codignola in Sottocommissione aveva fatto presente che in questo modo il voto precedente sul testo doveva considerarsi superato. Ora, io credo che un riesame — data la differente natura dei poteri di cui la Commissione è investita — delle varie posizioni non possa essere negato.

Le riserve avanzate da alcuni colleghi della nostra Commissione si fondavano, giustamente, sulla inopportunità di iniziative legislative particolari, di carattere settoriale e sulla necessità di affrontare organicamente i problemi del nuovo sistema di reclutamento del personale insegnante e dello stato giuridico del personale non di ruolo. Essendosi ora il Governo impegnato a presentare un disegno di legge, sulla base degli orientamenti emersi in Parlamento e dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare, in ordine alla modifica delle norme di reclutamento nonchè sul conferimento degli incarichi — problemi, questi, dei quali la nostra Commis-

sione ha già iniziato la discussione —, e profilandosi già la possibilità della istituzione di corsi abilitanti e dell'incarico a tempo indeterminato, io penso che l'approvazione di una proposta di legge, quale quella al nostro esame, che sancisca l'immissione in ruolo degli abilitati con un anno di insegnamento, sia un atto di giustizia nei riguardi di tutti coloro che hanno affrontato e superato l'esame tradizionale di abilitazione, istituto che oggi sta per essere profondamente modificato.

In questo senso la Sottocommissione ha proposto il riesame degli emendamenti presentati dagli onorevoli Spigaroli, La Rosa, De Zan, Falcucci e Dinaro. Giunti però a questo punto, mi domando se non sia il caso di considerare superati i ricordati emendamenti ed esaminare l'opportunità di estendere i benefici della immissione nella graduatoria nazionale a tutti gli abilitati, compresi quelli che conseguiranno l'abilitazione con la sessione di esami indetta il 10 agosto 1968, in modo da chiudere definitivamente tutto un ciclo. Questa mi sembra la tesi emersa nella maggioranza della Sottocommissione e mi permetto, pertanto, di sottoporla all'esame degli onorevoli colleghi.

A questo proposito, ho ritenuto opportuno stendere un emendamento, che praticamente enuclea la tesi prospettata, così formulato: « Il disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si intende applicabile agli insegnanti che, forniti dei requisiti di servizio indicati dal predetto articolo, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento o la conseguano con la sessione di esami indetti il 10 agosto 1968, la cui validità è estesa alla scuola media secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968 n. 1129 ».

Resterebbe sospeso l'emendamento presentato dagli onorevoli De Zan, Falcucci, che vorrebbe estendere l'anno di insegnamento, previsto dalla legge n. 327 nell'arco di tempo 1961-1962, 1966-1967, anche al 1967-1968. Vi è però la seguente difficoltà (è emersa nelle discussioni di questi ultimi giorni): se si estende il periodo di servizio utile al 1967-1968, si pone una pregiudiziale anche per una modifica dell'articolo 7 della legge n. 603;

per cui è presentatori hanno dichiarato di ritirare il loro emendamento.

Non ho altro da dire e propongo l'approvazione del testo emendato già accolto, in sede referente, il quale, con l'ulteriore modifica da me formulata, risulta del seguente tenore:

Art. 1.

Il disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si intende applicabile agli insegnanti che, forniti dei requisiti di servizio indicati nel predetto articolo, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento anche in sessioni di esame indette anteriormente al 10 agosto 1966.

Sono ammessi a sostenere gli esami speciali di abilitazione previsti dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, anche coloro rispetto ai quali il valore dell'abilitazione per le scuole secondarie superiori è stato esteso alla scuola media dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, semprechè abbiano presentato, nei termini stabiliti, regolare domanda di partecipazione a detti esami.

Art. 2.

Gli insegnanti delle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca in provincia di Bolzano vengono collocati in apposite graduatorie formate ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603, nonchè ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968 n. 327, se hanno conseguito l'abilitazione valida per l'insegnamento in tali scuole in sessioni di esami indette rispettivamente fino al 1° ottobre 1965 e non oltre il 20 ottobre 1966.

Art. 3.

Per gli insegnanti delle scuole di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano assunti in

ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, numero 603, vengono valutati agli effetti del periodo di prova l'anno scolastico 1967-68 e l'anno scolastico 1968-69, se il servizio fu prestato per almeno 6 ore settimanali e purchè almeno un'anno coincida con quella della cattedra.

R O M A N O . Signor Presidente, come gli onorevoli colleghi sanno, la legge istitutiva dell'Università in Calabria stabilisce che le lauree conseguite presso l'istituenda Università dovranno avere valore abilitante e prevede anche un periodo di cinque anni entro il quale tutte le Università italiane potranno, adeguandosi, rilasciare lauree abilitanti. Avremo quindi un periodo di transizione, tra la fase attuale e quella in cui tutte le Università italiane avranno adottato il metodo delle lauree abilitanti; ed io ritengo che il provvedimento in esame potrà non essere l'ultimo provvedimento che saremo chiamati ad approvare almeno in questa fase transitoria.

Come sapete, il Gruppo comunista è sempre stato concorde per l'assunzione degli abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori e inferiori; e se talvolta ha votato contro alcune leggi approvate, nel passato esso non ha contestato mai il diritto degli abilitati di essere immessi nei ruoli delle predette scuole.

Sulla base di questo principio, quindi, e anche considerando che nel futuro saremo costretti ad adottare provvedimenti simili a quello che discutiamo oggi, per la più larga applicazione del criterio di assunzione degli abilitati, siamo d'accordo sull'emendamento proposto dal relatore per estendere le norme della legge n. 327 a tutti coloro che si trovino in possesso di abilitazione all'insegnamento alla data di entrata in vigore di questo provvedimento.

Abbiamo tra l'altro presentato un ordine del giorno, con il quale chiediamo il rinvio delle prove di esame stabilite dall'articolo 7 della legge n. 603. Chiediamo un rinvio (si badi bene: non un annullamento nè una sospensione) intanto, perchè in sede di esame dei disegni di legge presentati in Parlamento

sugli insegnanti non di ruolo, mi pare che almeno su un principio sia stato raggiunto un punto di larga intesa: cioè quello dei corsi abilitanti. Mi riferisco al disegno di legge che avevamo presentato alla Camera dei deputati e che abbiamo ripresentato al Senato; i colleghi socialisti hanno espresso lo stesso proposito in una proposta di legge che per altro non è stata ancora stampata; e lo stesso Gruppo della Democrazia cristiana ha presentato nei giorni scorsi un disegno di legge, anch'esso non ancora stampato, nel quale si parla di corsi abilitanti. Mi sembra che si vada già delineando nell'ambito della Sottocommissione alla quale è stato affidato l'esame preliminare di questi disegni di legge (non credo, anche nella Commissione plenaria) un orientamento favorevole nei riguardi di detti corsi; si tratterà di vedere se si dovrà passare dai corsi abilitanti ai ruoli, e questo sarà un argomento che presenterà maggiori difficoltà.

Intanto, dal momento che affrontiamo questi provvedimenti, sembra opportuno il rinvio degli esami per l'abilitazione riservata. Dato che il bando di concorso, se non sbagli, fissa le prove al 15 marzo, noi avremo un certo spazio di tempo entro il quale potremmo abbozzare delle nuove proposte per il reclutamento degli insegnanti. Ci riserviamo pertanto di sciogliere la riserva formulata nell'ordine del giorno che ho presentato, mentre, a nome del Gruppo comunista, dichiaro fin d'ora il nostro voto favorevole alla più larga applicazione delle norme previste dal disegno di legge in esame. Chiediamo soltanto al Ministro di rinviare l'inizio delle prove d'esame per la abilitazione, mentre ribadiamo la nostra disponibilità a dare attuazione a tutte le proposte che valgano a risolvere il problema dei fuori ruolo, garantendo contemporaneamente il diritto della scuola ad avere insegnanti adeguatamente preparati.

D I N A R O . Concordo con la precisa relazione del collega Zaccari, salvo su un punto che forma oggetto di un emendamento che poco fa ho presentato al Presidente. Tale emendamento tende a sostituire al primo

comma dell'articolo 1 le parole « forniti dei requisiti... anteriormente al 10 agosto 1966 » con le seguenti altre: « si trovino alla data di pubblicazione della presente legge comunque in possesso di abilitazione all'insegnamento ed abbiano prestato almeno un anno di servizio con qualifica non inferiore a "buono" ».

La differenza tra il testo proposto e il mio emendamento è, evidentemente, relativa soltanto all'anno di servizio. A me sembra che, rimanendo l'abilitazione l'elemento più qualificante per l'idoneità all'esercizio professionale dell'insegnamento, non si possa logicamente fermare l'attenzione in modo particolare sull'anno di servizio che è oggetto di vicende svariate da provincia a provincia e che nulla ha a che vedere con l'effettiva qualità del servizio prestato dal docente. Non si capisce infatti perchè, mentre si spostano i termini dell'elemento più qualificante, cioè i termini dell'abilitazione, si insiste a lasciare l'anno di servizio in un periodo arretrato. Il collega Zaccari dice che l'estensione dell'anno di servizio comporterebbe delle turbative in ordine all'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 603; certamente si aumenta il numero degli insegnanti che entrano in ruolo, ma come non ci si preoccupa — giustamente — di turbare l'articolo 7 con l'estensione nel tempo dell'abilitazione, non vedo perchè ci si dovrebbe preoccupare di estendere anche il periodo utile da considerare per l'anno di servizio. Prego, pertanto, la Commissione di voler accogliere il mio emendamento.

Quanto alla seconda questione, che è quella dell'abilitazione riservata, io sono del parere che quelle prove debbano essere sospese. A tale riguardo ho presentato, insieme al mio Gruppo, una interpellanza al Governo che è riprodotta sul resoconto di oggi; ove la Commissione respingesse questa mia richiesta, ripiegherei, ma in via del tutto subordinata, sul rinvio delle prove di esame chiesto dal senatore Romano.

P R E M O L I . Per quanto riguarda la seconda questione sollevata dal collega Dinario, dichiaro, a nome del Gruppo liberale,

di essere favorevole al rinvio quanto meno delle prove d'esame per dare modo alla Commissione di rivedere le condizioni con le quali si può raggiungere l'abilitazione.

D E Z A N . Pur essendo d'accordo sull'impostazione generale, non riesco a consentire sulle riserve fatte in merito all'emendamento, che ho presentato in sede referente insieme alla collega Falcucci e che ora è riecheggiato dal senatore Dinaro, a proposito dell'anno di servizio prestato dagli abilitati nell'anno 1967-68. A me sembra che dare validità all'esame di abilitazione comunque conseguito debba comportare anche lo slittamento del periodo da considerare per l'anno di servizio. Conosco le obiezioni e le ho meditate. Si dice: in questo modo si stabilirebbe una sperequazione rispetto all'articolo 7 della legge n. 603 più volte ricordato; però esaminando la legge n. 327 del 1968 ci accorgiamo che questa sperequazione è già stata stabilita — se di sperequazione si può parlare — perchè con quel provvedimento il requisito dell'anno di servizio ha già subito uno slittamento. Quindi mantenendo inalterato l'articolo 7, non facciamo che ripetere quanto previsto dalla legge numero 327. Non mi sembra che si possa parlare di ingiustizia o di sperequazione; si tratta di un principio che già abbiamo acquisito, secondo il quale il titolo di abilitazione e l'anno di servizio sono titoli sufficienti per l'ingresso in ruolo. Mi sembra che il grave problema degli insegnanti fuori ruolo, che in questi giorni ha assunto aspetti così drammatici, ci debba ulteriormente spingere, non certo per le pressioni esterne, ma per matura convinzione, a ricercare tutte le forme che possano consentire l'immissione in ruolo di coloro che abbiano quei requisiti che, già per legge, abbiamo richiesto negli anni precedenti.

A R N O N E . Signor Presidente, io sono rimasto alquanto perplesso nell'esprimere il mio giudizio in merito al disegno di legge in discussione e per questo ho ascoltato attentamente gli interventi che si sono susseguiti.

Non sono d'accordo con l'ordine del giorno illustrato dal collega Romano, in

quanto quel rinvio non gioverebbe a nulla. In genere si chiedono rinvii con la segreta speranza che il rinvio stesso preluda ad una sospensione (e, a quanto pare, il collega Romano non sembra di questo avviso), oppure ad un ridimensionamento del tipo di esame, ma questo è impossibile, perchè quel tipo di esame è stato approvato con una legge del Parlamento.

Il rinvio, del resto, non agevola i professori che si apprestano a sostenere questo esame — molti intendono sostenerlo — per un semplice ragionamento. Infatti i candidati all'abilitazione pensano che se l'esame sarà superato, si troveranno sistemati definitivamente; se invece non riusciranno a superarlo, sanno già che il Parlamento è deciso ad affrontare tutto il problema del reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie, problema il cui esame ha trovato avvio in sede di Commissione, e che potrebbe agevolare una successiva immissione in ruolo; sanno comunque che potrebbe essere stabilita l'istituzione di corsi abilitanti di cui fruirebbero liberamente tutti quei professori che, sfortunatamente, non si fossero affermati nelle imminenti prove d'esame.

Non mi pare, quindi, — in relazione a tutte queste considerazioni e anche alla volontà espressa dalla Commissione di affrontare in termini nuovi e adeguati la situazione ora largamente disordinata — che il rinvio possa in qualche modo diradare quelle nubi che gravano sulla scuola e che abbiamo il vivo desiderio di allontanare.

S P I G A R O L I . In merito agli emendamenti presentati — alcuni dei quali nuovi rispetto a quelli che avevamo discusso precedentemente — dirò subito che sono, in linea di massima, accettabili perchè certamente se ci sono degli abilitati che hanno i requisiti per poter entrare in ruolo si facciano ponti d'oro a queste persone, perchè nella situazione nella quale viviamo c'è gente che vorrebbe essere immessa in ruolo, non dico senza concorso ma addirittura senza abilitazione.

Ora si vorrebbe estendere il beneficio agli abilitati del 1968: qui ho delle perplessità che, però, sono di carattere organizzativo;

ritengo infatti che l'emendamento non debba essere accettato, qualora questo dovesse significare il blocco delle operazioni relative all'immissione in ruolo di coloro che hanno diritto di beneficiare della legge n. 327 del 1968, e di quelli che sono già in possesso dell'abilitazione che noi vorremmo equiparare ai beneficiari della predetta legge. I colleghi sanno che esiste una ordinanza in virtù della quale solo entro la fine di questo mese si concluderanno le operazioni relative alla presentazione dei documenti di coloro che possono beneficiare della legge n. 327: con tre successive proroghe, siamo giunti a questo termine.

Ora, consentendo agli insegnanti abilitati del 1965, 1966 e 1967, l'immissione nei ruoli si tratterà di prorogare i termini magari di un altro mese e poi di fare le graduatorie; se includiamo, invece, nelle stesse graduatorie previste dall'articolo 2 della legge n. 327 anche i nuovi aventi diritto, dovremo prorogare i termini di diversi mesi, considerando che i candidati non potranno risultare abilitati prima del mese di giugno e che vi sono poi tutti gli adempimenti per la proclamazione ufficiale degli abilitati.

Ora, se si vuole con questo emendamento rinviare l'applicazione della legge n. 327, non sono d'accordo, perchè avremo sotto certi aspetti uno scavalcamento degli insegnanti di cui all'articolo 7; se intendiamo, invece, separare la sorte dei nuovi aventi diritto da quella degli abilitati del 1967 e precedenti, magari attraverso due graduatorie per cui quella dei nuovi aventi diritto si formerà al termine dell'espletamento degli esami banditi nel 1968, io mi dichiaro senz'altro favorevole. Si tratta, in sostanza, di separare, come dicevo, la sorte dell'una e dell'altra categoria, perchè ci sono gli abilitati del 1967 per i quali bisogna provvedere subito; anzi, ci sono quelli contemplati dalla legge n. 327 che hanno aspettato troppo, per necessità di carattere burocratico e per la nuova legge che doveva essere esaminata dal Parlamento per eliminare una lacuna. Pertanto, se si riesce a realizzare una procedura in virtù della quale i nuovi aventi diritto verranno inseriti in una graduatoria a parte, in modo da

non ostacolare o ritardare l'immissione nei ruoli degli abilitati degli anni 1965-1966-1967, io mi trovo in linea di massima d'accordo anche per lo slittamento di un anno, che tra l'altro interessa poche persone e non credo che porti gravi squilibri nell'economia della legge.

Per quanto concerne l'ordine del giorno presentato dai colleghi di parte comunista, debbo esprimere a nome del mio Gruppo, un orientamento decisamente negativo, perchè non ravvisiamo l'opportunità di una sospensione delle prove di abilitazione riservata stabilita dall'articolo 7 della legge n. 603 del 1966; non la ravvisiamo, prima di tutto perchè abbiamo delle scadenze di carattere organizzativo che difficilmente potrebbero subire un rinvio per uno spazio limitato di tempo; in secondo luogo, perchè la maggioranza di coloro che hanno il diritto di partecipare a questi esami desiderano parteciparvi per i motivi illustrati così bene dal senatore Arnone. Teniamo presente, infatti, che coloro che hanno presentato la domanda per partecipare alle prove di abilitazione riservata sono ben 32 mila e coloro che avanzano la richiesta di sospensione di delle prove rappresentano una cifra molto esigua, sia se calcoliamo quelli che sono scesi in piazza nella manifestazione non certamente dignitosa che si è svolta ieri, sia se consideriamo anche gli iscritti ai sindacati che sono notoriamente orientati per il rinvio di questi esami.

Ma c'è un'altra ragione che m'induce ad essere contrario: si chiede che gli esami siano sospesi perchè in questo modo il Parlamento darebbe una prova di credibilità circa la sua volontà di approntare nuovi strumenti in ordine al reclutamento degli insegnanti, in ordine all'istituzione delle nuove cattedre. Io ritengo che non sia questo il modo in cui il Parlamento possa dare prove di credibilità; d'altra parte, creeremmo un precedente gravissimo, perchè tutte le volte che si dovessero chiedere prove di credibilità in ordine a determinati impegni, ci troveremmo costretti a sospendere molte leggi dello Stato: il che non sarebbe assolutamente ammissibile, nè per l'autorità del Parlamento nè per l'autorità dello Stato. Teniamo presente che ci so-

no in gioco problemi molto più vasti di quelli che possono interessare una modesta categoria qual è quella che chiede la sospensione delle prove di abilitazione riservata.

Valutando, quindi, nel loro insieme tutte queste ragioni, considerando anche che abbiamo fatto, come Parlamento, lo sforzo massimo con la presentazione (in sede di bilancio 1969) di quell'ordine del giorno in cui è chiesto che i candidati agli esami per la abilitazione riservata vengano valutati più per la loro preparazione didattica che per la loro preparazione culturale, e avendo la certezza che il Governo ha già applicato tempestivamente queste direttive, credo che ci troviamo nella condizione di poter affermare l'opportunità che vengano mantenute le date stabilite per detti esami e che si proceda con l'alacrità necessaria, ma naturalmente anche con la necessaria oculatezza, a discutere e approvare i provvedimenti per i quali ci siamo impegnati, onde apportare strumenti più efficaci e più aderenti alle esigenze della scuola in ordine al reclutamento degli insegnanti e alla istituzione di nuove cattedre.

D O N A T I . Per quanto riguarda gli emendamenti proposti, aderisco all'emendamento Zaccari, mentre sono contrario a quello che estende la validità del servizio agli anni successivi: infatti nell'atto in cui estendessimo il riconoscimento del servizio valido ai fini della legge n. 327, dovremmo evidentemente concedere lo stesso riconoscimento ai fini dell'articolo 7 della legge n. 603.

D E Z A N . Ma allora perchè la legge n. 327 non l'ha concesso?

D O N A T I . Se modificassimo sotto il profilo del servizio, dovremmo addirittura riaprire i termini per l'articolo 7 della legge n. 603, il che comporterebbe in pratica la creazione di due sistemi di reclutamento, perchè da un lato avremmo il reclutamento tramite detto articolo 7 e dall'altro il reclutamento che è nostra intenzione fare attraverso corsi abilitanti di cui continuamente e concordemente abbiamo ragionato insieme.

Io credo che sia contraddittorio ragionare in termini così difformi; dobbiamo optare per l'uno o l'altro sistema; e se siamo così sicuri che il sistema dei corsi abilitanti sia efficace per il reclutamento di questi insegnanti — specie di quelli che hanno una certa anzianità — allora mi pare logico estendere la fascia del riconoscimento del servizio, al di là dei limiti posti dalla legge n. 327.

Il problema dell'abilitazione è diverso; visto che andiamo verso una nuova abilitazione, o quanto meno verso un nuovo sistema di reclutamento (non è questa la sede per trattare una tale impostazione, ma pare logico che un individuo che non abbia una laurea specifica, possa acquisire un titolo di cultura che gli consenta di accedere all'insegnamento), allora è chiaro che tale sistema possa sopravvivere parallelamente a quello dei corsi abilitanti.

D I N A R O . Ma questo riguarda il futuro, non il disegno di legge in discussione.

B U Z Z I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi scusi, senatore Donati, ma non è esatto quello che lei afferma.

D O N A T I . Se mi dimostrerete che è possibile calcolare il servizio dell'anno 1967-1968 ai fini dell'articolo 2 della legge n. 327 e non è possibile calcolare lo stesso servizio ai fini dell'articolo 7 della legge n. 603, io allora sarò convinto.

S P I G A R O L I . Si tratta di due situazioni sostanzialmente diverse; infatti, mentre da un lato ci sono degli abilitati per i quali l'anno di servizio ha in fondo un valore limitato, dall'altra ci sono dei non abilitati per i quali il problema essenziale è quello del conseguimento dell'abilitazione, con l'anzianità che ne deriva. Con l'articolo 7 della legge n. 603 noi vogliamo andare incontro alle esigenze dei non abilitati anziani, quindi se vogliamo ottenere questo scopo, dobbiamo mantenere fermo quell'articolo. Quindi non c'è automatismo o, come diceva il senatore Donati, parallelismo.

L I M O N I . Propongo che il primo comma dell'articolo 1 del testo della Sottocommissione sia sostituito con il seguente:

« Il disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si intende applicabile agli insegnanti che, avendo prestato almeno un anno di servizio con qualifica non inferiore a "buono", alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito la abilitazione all'insegnamento anche in sessioni d'esame indette anteriormente al 10 agosto 1966 ».

Il collega Donati poco fa, si è dichiarato contrario; non è che possa aggiungere molto altro a quanto già detto dal senatore Spigarioli, comunque anche a me sembra che non si possa fare un parallelo tra l'articolo 7 della legge n. 603 e l'articolo 2 della legge n. 327, proprio perchè si tratta di personale diverso; quando diciamo che (col presente provvedimento) iscriviamo nelle graduatorie nazionali certe categorie di insegnanti, ci riferiamo a tutti coloro che sono abilitati e non a quelli dell'articolo 7 della legge n. 603, che non hanno l'abilitazione. Ora se andiamo verso questo obiettivo di non ricorrere al tradizionale esame di concorso, attraverso altri sistemi di reclutamento, uno dei quali è appunto il corso abilitante di cui tanto si è parlato, a me sembra che si debba fissare una netta divisione tra coloro che a questa data sono abilitati e coloro che non hanno abilitazione; quando abbiamo approvato la legge n. 603 ci siamo rivolti fra gli altri anche ai maestri laureati che, dalle scuole elementari, erano stati chiamati per necessità ad insegnare nella scuola media e gli abilitati sono stati fatti entrare nelle graduatorie provinciali o nazionali; mentre i non abilitati, che hanno un determinato periodo di servizio, sono stati messi in condizione di acquisire una abilitazione speciale, che oggi viene chiamata « riservata ».

Guardiamo alla sostanza delle cose: noi vogliamo una prova di cultura, e gli insegnanti di cui parlo l'hanno data conseguendo l'abilitazione; vogliamo, inoltre, una prova pedagogica e didattica, e l'hanno data avendo prestato un anno di servizio. Che

poi questo servizio sia stato prestato nel 1960 o nel 1967, che importanza ha?

Questi sono i motivi, onorevoli colleghi, che mi hanno indotto a presentare l'emendamento.

P R E M O L I . Desidero chiarire i motivi che ci hanno indotto a proporre il rinvio delle prove d'esame.

Noi siamo d'accordo che l'abilitazione deve essere conseguita in ogni caso, ma la nostra richiesta di rinvio nasce dal fatto che coloro i quali hanno prestato molti anni di servizio, vengono messi davanti a dei programmi che, per quanto mascherati sotto questa forma di abilitazione riservata, sono in realtà abbastanza pesanti. Che poi con una circolare si inviti i commissari a tenere conto piuttosto delle capacità didattiche dei candidati che non della quantità delle nozioni da essi acquisite, si tratta, se mai, di una prova di buona volontà.

La nostra richiesta di rinvio non vuole certamente nascondere il desiderio di sottrarre costoro a delle prove, bensì di consentire, al Parlamento e alle Commissioni della scuola, una revisione dei programmi di esame.

D I N A R O . Quando ho parlato di sospensione degli esami di abilitazione riservata, di cui alla legge n. 603 del 1966, non era in me alcuna volontà di eludere una forma di abilitazione. La mia volontà, tra l'altro, risulta evidente in una mia interrogazione, con richiesta di risposta scritta, del 14 gennaio 1969, ribadita nel testo di una interpellanza presentata ieri sera, in cui fra l'altro si propugna la « immediata sospensione degli esami di abilitazione riservata di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e la sua trasformazione in abilitazione didattica, da attuarsi secondo i contenuti e le modalità di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303, fermi restando i limiti di servizio e le altre norme stabiliti nel citato articolo 7 della legge n. 603 del 1966 ».

Anche un disegno di legge, da me presentato in materia, poi, è molto esplicito al riguardo; si rifà addirittura ai concorsi regolari, sia pure rivedibili nei metodi e nei contenuti dopo questa sanatoria, perchè qui, in definitiva, è prevalente l'interesse del Paese, l'interesse cioè dell'educando che, in Aula, ho definito il grande dimenticato.

PRESIDENTE. E che continuiamo ancora a dimenticare!

DINARO. Non è esatto, perchè la differenziazione consiste soltanto nei criteri di selezione che vogliamo adottare, i quali tengono conto prevalentemente della esperienza didattica del candidato.

Questi accorgimenti stanno appunto ad indicare la preoccupazione comune di mantenere una forma di abilitazione e nello stesso tempo di tenere conto delle situazioni di fatto che si sono maturate fin qui e che non sono state del tutto considerate nelle precedenti norme di favore.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Spigaroli il seguente emendamento:

« Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esami indetti il 10 agosto 1968, verranno inclusi in graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie dell'articolo 2 della legge n. 327 ».

SPIGAROLI. In relazione all'emendamento presentato dal relatore e ai problemi di carattere organizzativo cui mi sono richiamato poc'anzi, propongo questo emendamento per distinguere la sorte degli abilitati nel 1968 da quella degli abilitati nel 1967.

Poichè gli esami di abilitazione del 1968 non sono ancora stati espletati compiutamente, è opportuno, a mio avviso, inserire coloro che si abiliteranno in tale sessione, in una graduatoria successiva a quella degli abilitati nel 1967. Così facendo, eviteremo di ritardare l'applicazione della legge a favore degli abilitati negli anni 1967 e precedenti.

MAIER. Con l'emendamento del senatore Spigaroli, che cosa avverrebbe per coloro che, pur avendo titolo a partecipare agli esami di abilitazione riservata, partecipano agli esami di abilitazione del 1968? Dovrebbero sostenere anche l'esame per la abilitazione riservata?

SPIGAROLI. Nessuno glielo impone; se vogliono, possono fare anche l'esame per l'abilitazione riservata.

MAIER. Però, se non lo fanno, vengono inseriti in una graduatoria successiva.

SPIGAROLI. E se lo fanno e lo superano, vengono inseriti in una graduatoria ancora successiva a quella degli abilitati nel 1968. La graduatoria del 1968, infatti, deve essere esaurita subito dopo quella del 1967 e prima di quella prevista dall'articolo 7 della legge n. 603 del 1966.

In sostanza, si tratta solo di una distinzione di carattere organizzativo, altrimenti il Ministero sarebbe costretto ad attendere l'espletamento degli esami di abilitazione del 1968 prima di fare le graduatorie.

PIOVANO. Non ritiene possibile applicare il criterio di una graduatoria unica in cui determinati titoli di merito siano valutati nel modo più adeguato?

SPIGAROLI. Questo è tecnicamente poco opportuno, perchè bisognerebbe attendere prima che terminino le prove di abilitazione del 1968. Gli esami sono ancora in fase di espletamento e quindi non è possibile fare una graduatoria.

ARNONE. Mi associo alle perplessità espresse dal senatore Piovano.

DEZAN. Noi stiamo esaminando proprio in questo momento — e penso che lo stiano facendo tutti i Gruppi — nuovi sistemi di reclutamento di personale e di immissione in ruolo. A mio avviso, accogliendo l'emendamento Spigaroli, inseriremmo un elemento nuovo sulla struttura vecchia. L'anno venturo, infatti, ci troveremo nella stessa

condizione, per cui si dovrà formare un'altra graduatoria per le stesse ragioni.

Poichè siamo di fronte ad una deliberata volontà del Parlamento e del Governo di risolvere con un provvedimento organico il problema delle immissioni in ruolo, ritengo che non sia possibile accettare oggi un emendamento che apre la porta alla formazione di una ulteriore graduatoria per coloro che conseguono l'abilitazione nel 1968.

Sono dell'avviso, pertanto, che per quanto riguarda gli abilitati si debba mantenere la precedente formulazione e rimandare a quella legge organica, che ci auguriamo molto vicina, la soluzione del problema generale delle immissioni in ruolo di tutti gli abilitati, acquisendo il concetto che alla abilitazione si dà un valore pari a quello del concorso.

Z A C C A R I , *relatore*. La discussione si è impostata anzitutto su un punto preciso: l'estensione della legge n. 327 anche a coloro che conseguiranno l'abilitazione a seguito del decreto ministeriale 10 agosto 1968; alcuni si sono dichiarati favorevoli, altri no. Nel mio breve intervento avevo precisato che mi sembrava opportuna la prima alternativa: nel mio emendamento, infatti, avevo considerato l'opportunità di includere coloro che conseguiranno l'abilitazione in seguito alla sessione di esame indetta col 10 agosto 1968.

Anche la preoccupazione, sollevata dal senatore Spigaroli, che questo possa turbare la situazione sembra che potrà essere superata. Oggi che noi desideriamo innovare in tema di criteri di sistemazione in ruolo degli insegnanti, appare doveroso dare una posizione privilegiata a coloro che hanno l'abilitazione o la conseguiranno quest'anno.

Sorge a questo punto un altro problema: la valutazione del periodo di insegnamento ai fini del requisito dell'anno di servizio. Avevo esitato ad estendere tale periodo al 1967-68 perchè mi risultava che molti insegnanti, a seguito della proroga al bando di concorso — in base alla legge n. 603 del 1966 — si erano visti respingere la domanda

proprio perchè non era stato loro considerato valido il periodo di servizio prestato in quell'anno. Per tali ragioni mi sembrava giusto rimanere fermi a quanto stabilito dalla legge n. 327. Ovviamente non è che io consideri il 1966-67 come una specie di « Egitto » che non può essere modificato: sono disposto a cambiare, ma ritengo che, meglio di me, possa dire qualcosa il Governo al quale per tale argomento mi rimetto.

Comunque ritengo che questa nostra discussione possa e debba concludersi questa mattina: dica la Commissione alla fine se può essere accolto l'emendamento che ho presentato e che modifico così: « Il disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si applica anche agli insegnanti che siano forniti del requisito di almeno un anno di insegnamento compiuto a partire dall'anno scolastico 1961-62 con qualifica non inferiore a "buono" e abbiano conseguito l'abilitazione all'entrata in vigore della presente legge o la conseguano a seguito della sessione di esame indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1968, la cui validità è estesa alla scuola media ».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Romano non posso che associarmi alle considerazioni già svolte dal senatore Spigaroli: mi sembra che esso urti contro le legittime aspirazioni di quei 32.000 insegnanti che hanno fatto domanda di partecipazione all'esame di abilitazione riservata in base all'articolo 7 della legge n. 603, che si sono preparati per queste prove e che vogliono sostenerle. Non dimentichiamo che questa abilitazione è stata voluta per dare ai fuori ruolo la possibilità di entrare in ruolo; non dimentichiamo che questa abilitazione è stata creata per favorire l'immissione in ruolo di questi insegnanti. Per questi motivi sospendere la prova, come si richiede nell'ordine del giorno Romano, mi sembra che sia un andare contro le legittime aspirazioni e la stessa volontà di coloro che si sono preparati a sostenere queste prove. Non ho altro da aggiungere.

B U Z Z I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi accingo a rispon-

dere, o meglio, ad esprimere il parere del Governo sulla vasta materia sollevata dalla discussione, con lo stesso stato d'animo col quale tutti i colleghi, personalmente e a nome del proprio Gruppo, hanno affrontato l'argomento, cioè con l'animo rivolto ormai ad una riforma che si ritiene necessaria, di cui, anzi, si possono intravedere già le linee; e al tempo stesso con il dovere morale di non anticipare delle decisioni, quando ancora non si siano individuati i nuovi ordinamenti, e di tener fede a quegli impegni che rappresentano il rispetto di un dovere formale nei confronti di posizioni acquisite o di legittime attese che interessano non pochi cittadini italiani.

Ritengo che prima di tutto sia nostro dovere condurre in porto l'iniziativa che stiamo discutendo; essa, lo abbiamo sempre detto, rientra nella logica della legge n. 603 del 1966, di cui la n. 327 — che noi andiamo a modificare — costituisce soltanto un aggiornamento e un'integrazione. Mi si permetta, per giustificare certe affermazioni che dovrò fare, richiamare quale era il sistema, o meglio, la logica della legge n. 603. Questa, facendo perno sull'esigenza dell'abilitazione per l'immissione in ruolo dei docenti, aveva stabilito due categorie nell'ambito dell'insegnamento non di ruolo della scuola media e cioè gli insegnanti già in possesso dell'abilitazione e gli insegnanti sprovvisti dell'abilitazione.

Per i primi era prevista l'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 1: si richiedevano o due anni di servizio nel periodo 1948-60 o un solo anno di servizio nel periodo 1961-62, 1965-66. Non sto a ripetere le ragioni che avevano indotto a fare questa differenziazione; d'altronde a noi interessa il periodo che va dal 1961-62 al 1965-66 in quanto in Commissione è stata autorevolmente proposta la tesi di uno scorrimento del limite del servizio.

D'altra parte l'articolo 7 della legge numero 603 del 1966 prevedeva una sessione riservata di esami di abilitazione che avrebbe immesso poi in graduatorie ad esaurimento coloro i quali li avrebbero superati; la data per determinare il numero degli anni di

servizio risulta implicitamente. Da ciò l'osservazione in questo senso del senatore Donati, per il fatto che lo stesso articolo stabilisce — come è noto — la data entro la quale dovevano essere indette queste sessioni riservate d'esame e cioè il 31 dicembre 1967.

Noi dobbiamo tenere sempre presenti i due gruppi e ricordare che con la seconda proposta dell'onorevole Racchetti ci rivolgiamo solo al primo gruppo, cioè a quello degli insegnanti abilitati.

La ragione di fondo che motiva la nuova proposta dell'onorevole Racchetti è costituita dal fatto che a tutt'oggi nessuna sessione di esami di abilitazione, nè normale nè riservata, ha avuto luogo per la scuola media. I tempi previsti dal legislatore all'atto della approvazione della legge n. 603 non sono stati rispettati; si sono, nel frattempo, svolte nuove sessioni di esame, e sono rimaste immutate le posizioni di coloro che non avevano avuto titolo ad entrare nelle graduatorie in base alla norma prevista dall'articolo 1 della legge n. 603 e che hanno continuato a svolgere la loro attività nella scuola. Si sono venute a creare due nuove situazioni: quella dei nuovi abilitati e quella di coloro che nel frattempo hanno maturato altri anni di servizio.

Pertanto, in questo stato di cose, ritengo che sia nella logica delle leggi n. 603 e n. 307 adottare una misura che consenta di immettere nei ruoli — e quindi contribuire alla stabilizzazione del personale non di ruolo della scuola media — tutti coloro che sono comunque in possesso di un'abilitazione valida ed hanno prestato un certo periodo di servizio.

Ora, quali abilitazioni considerare? Il Governo non è contrario a considerare anche le abilitazioni in corso di svolgimento, perchè i tre successivi rinvii della sessione riservata hanno indotto alcuni insegnanti a presentarsi alle tre sessioni che si sono svolte nel frattempo: la prima indetta il 10 agosto 1966, la seconda il 10 agosto 1967, la terza il 10 agosto 1968. Quindi, è opportuno comprendere anche le abilitazioni del 1968 per evitare che altri, in futuro, debbano fare quello che già oggi noi possiamo fare.

Mi sembra, però, una giusta misura prudenziale — ispirata anche ad una ragione di equità — quella di accettare la modifica suggerita dal senatore Spigaroli all'emendamento Zaccari e non solo per una ragione pratica, che potrebbe anche non essere rilevante, e cioè che oggi costoro non sono nella condizione di presentare domanda di abilitazione, ma anche per un'altra considerazione: le prove d'abilitazione sono in corso di completamento e debbono essere considerati coloro che questa abilitazione hanno già conseguito ed hanno maturato anche una certa anzianità che pure in questo campo si può dire determini qualche diritto di precedenza.

Il Governo, pertanto è favorevole all'emendamento Spigaroli.

Più rilevante è il discorso relativo all'anzianità di servizio. Indubbiamente abbiamo mantenuto sempre fermi i termini originali: 1965-66. La legge n. 327 ha poi spostato tali termini al 1966-67 in parallelo con la data della sessione di abilitazione che prendeva in considerazione. Se ora prendiamo in considerazione l'abilitazione 1968, ci troveremo di fronte alla situazione di coloro che conseguono l'abilitazione nel 1968 oppure l'hanno conseguita nel 1967, ma che hanno espletato l'anno di servizio nell'anno scolastico 1967-68. Perciò, senza fare riferimento a termini cronologici che possono essere superati, considerato anche che questo provvedimento dovrà tornare alla Camera dei deputati e che naturalmente anche là sarà oggetto di una travagliata discussione, è preferibile, proprio per le circostanze in cui il problema viene affrontato, fare riferimento al possesso dell'anno di servizio al momento della entrata in vigore della legge. In sostanza, si potrebbe accogliere l'emendamento più ampio: possesso dell'abilitazione e un anno di servizio al momento della entrata in vigore della legge.

Ora, non sarebbe difforme dalla logica della legge n. 603 se mettessimo un termine *a quo*, in quanto quella legge si è preoccupata di evitare che si facessero valere, per poter entrare nelle graduatorie, titoli di servizio maturati precedentemente all'allontanamento dalla scuola.

È logico, pertanto, a mio avviso, mantenere intatto il termine *a quo* 1961-62 e, per il termine *ad quem*, far riferimento tacito alla data di approvazione della legge. Questo potrebbe essere già un tipo di razionalizzazione.

Problema delle graduatorie. Noi abbiamo un primo sistema di graduatoria, quella prevista dagli articoli 4 e 6 della legge n. 603; indi un secondo sistema, quello delle graduatorie fatte in base alla legge n. 327. Queste verrebbero integrate dai nuovi aventi titolo qualora la proposta al nostro esame venisse accolta.

Rispetto a questi due gruppi di graduatorie, occorre collocare coloro che conseguiranno l'abilitazione nella sessione riservata tanto contestata e coloro che conseguiranno l'abilitazione nella sessione che è in corso di svolgimento.

Per i primi esiste una norma. Dice, infatti, la legge n. 603 che coloro i quali conseguono l'abilitazione nella sessione riservata debbono essere collocati in graduatorie che entrano in vigore successivamente alle graduatorie previste dagli articoli 4 e 6. E nella logica della legge n. 603 il discorso è ineccepibile. Per gli abilitati di cui alla legge n. 327 (cioè per le graduatorie ancora da formarsi, perchè il Ministero attende di emanare l'ordinanza relativamente alla legge n. 327 volendo conoscere l'esito di questa vicenda parlamentare che riguarda una particolare integrazione di quella legge), si dice che debbono essere collocati in una graduatoria successiva a quelle previste dagli articoli 4 e 6. Se ne dovrebbe dedurre che le due graduatorie, quella per la sessione riservata e l'altra di cui alla legge n. 327 con successive modifiche, sono contemporanee. Questo problema non mi sembra che sia stato ancora chiarito dalla Commissione, perchè nessun emendamento lo ha ancora affrontato.

L'emendamento presentato dal senatore Spigaroli si preoccupa soltanto della particolare condizione di coloro che hanno sostenuto gli esami di abilitazione indetti nel 1968. Su questo punto, io credo sia da tener presente che non possiamo allontanare troppo la collocazione di coloro che conseguiranno l'abilitazione nella sessione riservata,

proprio per un criterio equitativo. Bisognerebbe pure considerare che, se gli uni conseguono l'abilitazione e con un anno di servizio entrano in una graduatoria che avrebbe la precedenza, anche gli altri conseguiranno un'abilitazione, sia pure in una sessione riservata (diremo, poi, a proposito dell'osservazione del senatore Premoli, delle difficoltà maggiori o minori di quelle prove di esame); e questi altri debbono aver prestato non uno solo, ma quattro anni di servizio e per di più, se maestri laureati, debbono possedere quattro anni di servizio di ruolo nella scuola elementare.

Bisognerebbe, quindi, trovare un equilibrio tra le varie esigenze: in proposito, il Governo si rimette alle proposte della Commissione, dopo aver fatto presente la questione.

Per gli insegnanti di lingua tedesca, mi sembra che il dibattito non abbia messo in evidenza se non un'esigenza: quella di aggiornare il termine attuale, per il fatto che abbiamo previsto la stessa cosa per gli altri insegnanti. E credo che a questo abbia provveduto il senatore Brugger avendo fatto gli accertamenti, se non erro, sulla data della ultima abilitazione.

Vengo ora all'ordine del giorno presentato dal senatore Romano e alle dichiarazioni dei senatori Dinaro, Premoli, Arnone ed altri relativamente alla sessione di abilitazione riservata di cui all'articolo 7 della legge numero 603. Evidentemente io non parlo a titolo personale: sono qui per rappresentare il mio Ministro. Allo stato delle cose, è volontà del Governo non richiedere alcun aggiornamento nè alcuna modifica, conformemente alle dichiarazioni fatte in Parlamento, ripetute in questa Commissione e rinnovate anche alle stesse organizzazioni sindacali. Al riguardo debbo dire che i contatti con le organizzazioni sindacali della scuola, a parte il fatto che costituiscono di per sè un impegno gravosissimo per il Ministero — perchè le organizzazioni sono circa 35, almeno quelle censite, ma credo che ve ne siano altre non censite — non consentono, proprio per la pluralità di tali organizzazioni, di realizzare una espressione unitaria del mondo sindacale della scuola italiana.

Comunque, sabato scorso ho avuto un colloquio, che si è protratto per tutto il tempo che la delicata materia richiedeva, con la segreteria del Sindacato nazionale degli insegnanti fuori ruolo (e che ora intende, giustamente, modificare la sua denominazione sostituendola con quella di « sindacato nazionale degli insegnanti non di ruolo » per non creare confusione con i professori universitari fuori ruolo); ho affrontato tutto il problema e debbo dire che sulla soluzione della questione di fondo, cioè sulle nuove forme di reclutamento degli insegnanti, in sostanza gli orientamenti del Governo partono da posizioni, se non più avanzate, certamente tutt'altro che arretrate rispetto alle tesi esposte dai rappresentanti delle categorie. Questo lo dico senza spirito di polemica, ma con obiettività.

Il solo punto di dissenso rimane la questione pregiudiziale relativa alle prove di abilitazione riservata stabilita dall'articolo 7 della legge n. 603. Lunedì, poi, c'è stato un incontro, più solenne di quello che avveniva al mio livello, tra il Ministro, i sindacati CGIL, CISL e UIL e la stessa segreteria del Sindacato nazionale degli insegnanti non di ruolo; anche in quella sede si è verificata una convergenza di opinioni sulle soluzioni future e una divergenza sulla questione contingente che si richiama alle prove di esame dell'articolo 7; ma questa divergenza riguarda esclusivamente il Sindacato nazionale degli insegnanti non di ruolo. Infatti, anche la CGIL e la CISL contestano la validità della sessione di abilitazione riservata come modalità, come efficacia per i fini che essa si propone, sia nel senso della soluzione del problema degli insegnanti non di ruolo, sia nel senso sostanziale dell'accertamento dell'idoneità professionale. Queste due organizzazioni, però, hanno espressamente dichiarato che non può costituire oggetto di una azione sindacale la richiesta di rinvio di una sessione riservata di esami, mentre hanno riaffermato che la loro azione è rivolta a sostituire l'attuale sistema con uno più idoneo, più razionale e più rispondente alle esigenze della scuola.

Su questa linea esiste la convergenza tra l'amministrazione della scuola e le organiz-

zazioni sindacali, e il Ministro ha potuto dichiarare — cosa che riguarda anche i lavori della Commissione — che sarebbe stata costituita, subito dopo la cessazione di questa azione di sciopero, una Commissione mista composta di rappresentanti dell'Amministrazione e rappresentanti delle organizzazioni sindacali, per la definizione di uno schema di disegno di legge da portare poi in Parlamento.

Questa volontà del Governo, che è stata poi solennemente confermata anche in un comunicato pubblicizzato per tutti i canali possibili, potrebbe sembrare in contrasto con l'atteggiamento già assunto dallo stesso Governo, rispettoso delle iniziative parlamentari, e con l'iniziativa già presa di dare corso all'esame di tutti i provvedimenti che in materia si trovano dinanzi alle Commissioni della Camera e del Senato. Debbo precisare a nome del Ministro che quella del Governo vuole essere un'iniziativa *ad adiuvandum*, cioè un'iniziativa che si aggiunge ma non si sostituisce. Il disegno di legge che verrà presentato nel più breve tempo possibile non deve interrompere, se la Commissione non lo ritiene necessario, i lavori del comitato ristretto e, comunque, resta sempre una proposta aperta che s'integrerà di tutte le varie proposte e di tutti i suggerimenti che potranno risultare dall'esame dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare. E in questo spirito di massima disponibilità, io credo proprio di interpretare non formalmente ma direi moralmente la volontà del Ministro e dell'amministrazione scolastica al riguardo.

I presentatori dell'ordine del giorno in esame, che non intendono certo indulgere nei confronti di coloro che esercitano un certo tipo di pressione (in questo momento sentiamo in azione i loro fischietti sotto le nostre finestre) debbono considerare che la sessione di esami di cui trattasi è già stata oggetto di tre rinvii. Io non ho alcuna autorità, senatore Premoli, nè per giudicare i giovani o non più giovani che debbono dare gli esami, nè per giudicare il programma; ma ci sono qui dei senatori che possono per la loro qualificazione professionale giudicare,

meglio di quanto non possa farlo io, la validità di queste prove.

Eliminata la prova scritta di latino e le prove grafiche, resta una prova scritta di italiano che, per coloro che si dovranno abilitare, dovrà consistere nello svolgimento di un tema letterario o storico su argomento compreso nel programma del colloquio, scelto dal candidato tra quattro proposti, dei quali due di argomento letterario e due di argomento storico. La durata della prova è fissata in otto ore.

Per quanto riguarda il colloquio, esso consta di parti distinte, corrispondenti alle materie della classe di esame; nella cornice della conoscenza generale delle materie medesime, il colloquio si svolge in particolare sul seguente programma.

Per il programma di italiano, il colloquio comprende:

a) Problemi didattici dell'insegnamento dell'italiano. Il programma dell'insegnamento dell'italiano nella scuola media. I libri di testo, biblioteca scolastica, libri particolarmente adatti ai preadolescenti, sussidi alle ricerche degli alunni;

b) linee di svolgimento della storia della letteratura italiana. Connessione storica della lingua italiana con la lingua latina. Metrica italiana;

c) interpretazione e commento di passi delle seguenti opere, delle quali il candidato dovrà avere conoscenza diretta: I poemi omerici e l'« Eneide » in una traduzione italiana (ampia antologia); la « Divina Commedia », (almeno 15 canti per ogni cantica); Petrarca: il « Canzoniere », non meno di 20 componimenti; Il « Decamerone », non meno di 20 novelle; L'« Orlando Furioso », scelta di almeno 15 canti; La « Gerusalemme Liberata », scelta di almeno 10 canti; Parini: il « Giorno » e « Odi » scelte (non meno di 5); Alfieri (2 tragedie) o Goldoni (2 commedie); Foscolo (« Odi », « Sonetti », « I sepolcri » e passi delle « Grazie », scelta delle prose; Manzoni: « Liriche », « I Promessi sposi », « Adelchi » ovvero « Conte di Carmagnola »; Leopardi: « Canti » scelti (non meno di 20), « Operette morali » (scelta);

Carducci: scelta di poesie; Pascoli: scelta di poesie. Ampia scelta di prose e poesie di scrittori dell'800 (seconda metà) e del '900. Tre opere classiche straniere a scelta.

Per il programma di latino, il colloquio comprende:

a) Problemi didattici dell'insegnamento del latino. Il programma d'insegnamento del latino nella scuola media. Libri di testo, biblioteca scolastica, sussidi alle ricerche degli alunni;

b) linee essenziali di svolgimento della letteratura latina, con particolare riguardo agli autori indicati nella lettera c), nonché a Seneca, Tacito, Livio, Orazio, Catullo, Lucrezio, Plauto, Terenzio. I principali aspetti della vita pubblica e della vita privata dei romani.

Grammatica latina. Prosodia. Metri adoperati dai poeti oggetto di esame.

c) traduzione e commento di passi scelti dalle opere di Cesare, di Cornelio, di Tibullo e di Ovidio.

Cicerone: quattro orazioni; *Cato Maior e Laelius*; Sallustio: *Bellum Catilinae*;

Virgilio: « Eneide » (quattro libri, due scelti tra i libri dal I al VI e due dal VII al XII).

Per il programma di storia ed educazione civica:

a) Problemi didattici della storia e dell'educazione civica. Il programma d'insegnamento della storia e dell'educazione civica nella scuola media. Libri di testo, biblioteca scolastica, sussidi alle ricerche degli alunni. b) le civiltà mediterranee; c) civiltà greca e civiltà romana (organizzazione politica), società, economia, lavoro, vita morale, intellettuale e religiosa); d) il Cristianesimo; e) il Feudalismo e gli stati feudali; f) il Comune; g) la civiltà del rinascimento; h) riforma e controriforma; i) l'Italia nella seconda metà del 700. L'Illuminismo, il rinnovamento della cultura economica-giuridica; le riforme civili; l) la rivoluzione francese; m) l'Europa e particolarmente l'Italia dal 1815 ai giorni nostri. I più importanti problemi economici, politici, sociali, del mondo d'oggi. I maggiori Stati extra europei. Orga-

nismi della cooperazione internazionale; n) la Resistenza. Il risveglio della coscienza democratica italiana; la Costituzione: principi ispiratori e lineamenti essenziali; o) conoscenza degli altri argomenti che formano oggetto del programma di educazione civica per la scuola media.

Per il programma di geografia, il colloquio comprende: a) problemi didattici della geografia. Il programma di insegnamento della geografia nella scuola media. Libri di testo, biblioteca scolastica e sussidi alle ricerche degli alunni; b) cenni di storia delle conoscenze geografiche dall'età greca ai giorni nostri; c) fattori naturali e storici interagenti nella definizione del paesaggio geografico; d) elementi di cosmografia: l'universo. Il sistema solare, la terra e la luna (forme, dimensioni e movimenti), eclissi solari e lunari. Le stagioni, la misura del tempo; e) la rappresentazione della terra; f) il paesaggio naturale; g) le formazioni vegetali e loro distribuzione. Le faune; h) geografia umana, razze, lingue, religioni e loro distribuzione; le grandi zone agricole, minerarie ed industriali della superficie terrestre; le vie di comunicazioni e i commerci; l'influenza dell'ambiente sullo sviluppo e le differenziazioni dei gruppi umani e delle forme di vita; gli insediamenti umani e loro caratteristiche, lo svolgimento del processo di urbanizzazione in dipendenza dell'evolversi della struttura economica e sociale; i) gli Stati e le dipendenze coloniali; l) l'Italia: condizioni fisiche, antropiche ed economiche generali; n) i movimenti migratori italiani all'interno e all'estero; i più importanti problemi socio-economici del mondo attuale, con particolare riguardo all'Italia; o) esplorazioni e scoperte geografiche. I grandi viaggiatori, con particolare attenzione agli italiani.

Il programma di lingua straniera comprende, invece, una prova scritta, un colloquio ed una lezione.

1) La prova scritta consiste in una versione nella lingua straniera di un passo di autore italiano. Alla traduzione il candidato farà seguire brevi considerazioni nella lingua straniera sul brano tradotto.

Durata della prova: otto ore. È consentito l'uso del dizionario bilingue.

2) Il colloquio si svolge nella lingua straniera.

Il candidato deve dimostrare di saper parlare correttamente e con buona pronuncia. Egli deve, altresì, mostrarsi capace di tradurre a prima vista ed in forma soddisfacente dall'una all'altra lingua e di commentare nella lingua straniera un testo propostogli dalla commissione.

Il colloquio verte inoltre sui seguenti argomenti: a) conoscenza delle metodologie moderne dell'insegnamento linguistico. Programma d'insegnamento per la scuola media; b) sviluppo storico della civiltà dei popoli dei quali si insegnerà la lingua e aspetti caratteristici della loro vita attuale; c) conoscenza diretta delle maggiori opere di almeno tre autori, uno dei quali contemporaneo, a scelta del candidato.

Al termine del colloquio la commissione sottoporrà al candidato un elaborato scolastico per l'immediata correzione e discussione con la commissione medesima.

3) La lezione verterà su di un tema che sarà sorteggiato fra tre proposti dalla commissione entro i limiti del programma di insegnamento della scuola media.

Concludendo su questo punto, debbo dire in che modo si intende dare attuazione all'ordine del giorno votato dalla Commissione in sede di esame del bilancio, su questo argomento. È chiaro che la questione è piuttosto delicata. Non abbiamo alcun interesse — e credo che questa non sia assolutamente la volontà del Parlamento, nè può esserla del Governo — a dare l'impressione di portare la scuola nell'era del « facilismo » nè vogliamo togliere a coloro che entrano nella scuola la dignità che debbono avere. La sessione riservata non è una sessione per persone minorate culturalmente, ma semplicemente una sessione che vuole tenere conto soprattutto della particolare situazione soggettiva di queste persone le quali, per l'età, perchè hanno già una lunga esperienza o perchè provengono da studi universitari non specifici per l'insegnamento, possono trovarsi in una situazione particolare. Si tratta, d'altra parte, di

persone che hanno dimostrato ottime capacità didattiche e che hanno qualifiche tali da poter essere mantenute in servizio.

Ora, tenendo conto di questi riferimenti, ai Presidenti delle varie commissioni d'esame, nel corso di questa settimana, essendo essi convocati direttamente al Ministero per gli adempimenti preliminari, verrà illustrato, un documento nel quale si cercherà di spiegare lo spirito dell'esame di abilitazione per la scuola media e la particolare finalità che si propone la sessione riservata. È ovvio, infatti, che il legislatore, prevedendo una sessione riservata, ha inteso dare una particolare impostazione a questo esame. Questo risulta, del resto, anche dalla premessa ai programmi.

Concordo con il senatore Spigaroli sul significato anche politico che assumerebbe un rinvio che, in sostanza, non potrebbe essere distinto da una sospensiva, perchè esso, infatti, deve essere motivato.

Se il rinvio è motivato dal fatto che il Parlamento vuole innovare, vi sono due possibilità: o il Parlamento, nel momento in cui innoverà, manterrà questo istituto che si considera antiquato e superato, ma in tal caso sarà qualcosa di anacronistico, e di ancora più carente di quanto non possa essere attualmente l'attuale esame; oppure il Parlamento abrogherà l'articolo 7 della legge numero 603. È ovvio che sia l'uno che l'altro intendimento rientrano nella sovranità del Parlamento; però mi sia consentito di dire, a nome del Ministro, che nè durante il dibattito sul bilancio della Pubblica Istruzione svoltosi alla Camera dei deputati, nè durante lo stesso dibattito che si è svolto al Senato, tale problema è stato sollevato in questi termini. Pertanto oggi, in questa sede un ordine del giorno come quello proposto, anche se accolto dalla Commissione, non potrebbe essere altro che l'indicazione di un intendimento peraltro non formalizzato. L'atteggiamento del Ministro, quindi, per quanto sempre di ossequio e di rispetto verso il Parlamento, non potrebbe non muoversi (come è sua volontà) nel senso di attuare le prove di esame che sono indette per i primi giorni di marzo in varie sedi e alle quali

hanno chiesto di partecipare oltre trentamila candidati.

Non sappiamo quanti candidati intendono astenersi dalle prove: sembra logico che, semmai, chi vuole contestare queste prove di esame, ha il mezzo inconfutabile di non partecipare alle prove stesse.

CODIGNOLA. Ringrazio innanzitutto il rappresentante del Governo per la estrema chiarezza della sua esposizione che mi pare abbia consentito a tutti di avere un orientamento più preciso su questo complesso problema.

Vorrei dire poche parole per quanto concerne i programmi relativi all'abilitazione riservata. Quando questi programmi furono decisi, proprio io mi permisi di segnalare all'onorevole ministro Gui la insoddisfazione della mia parte. L'esigenza era non di offrire soluzioni ancora più facili per l'accertamento delle capacità di insegnamento, ma di adeguare veramente questi programmi allo spirito didattico e sociale della nuova scuola media. In sostanza, osservavamo che questi programmi si risolvevano nella riduzione di alcune prove e quindi facilitavano i candidati, ma non incidevano affatto sulla materia culturale di questi esami; sostenevamo e continuiamo a sostenere che le prove di abilitazione per l'insegnamento nella scuola media dovrebbe essere maggiormente centrate sugli aspetti di pedagogia, di sociologia, di pedagogia moderna, che ovviamente debbono caratterizzare questo tipo di scuola, piuttosto che sul fatto culturale quantitativo.

Quando si dice che occorre conoscere Manzoni e le commedie di Goldoni, francamente ci domandiamo se queste cose non dovrebbero essere già conosciute almeno da coloro che provengono dai licei e dagli istituti magistrali. Dal punto di vista quantitativo, non mi pare che questo esame possa dirsi certo pesante; naturalmente, ogni esame è difficile se si trovano dei commissari i quali pretendono una conoscenza filologica molto raffinata; ma non credo che sia orientata in questo senso la volontà del legislatore e del Governo. Quello che invece mi sembra in-

dispensabile affrontare, indipendentemente dalla riforma delle strutture, è il problema di adeguare i programmi alle esigenze particolari della scuola media, che è una scuola non un po' inferiore rispetto ai licei, ma una altra scuola, che richiede conoscenze di tipo didattico, pedagogico, psicologico che non si richiedono ancora per le scuole secondarie superiori. Questa è la critica che facciamo anche oggi; però è una critica per il futuro.

Allo stato delle cose, ci troviamo di fronte delle prove di esame regolarmente indette, ed una legittima aspettativa di oltre trentamila persone perchè le prove siano regolarmente espletate. Io credo che il Parlamento non possa, per ragioni di principio, cedere alla richiesta di una minoranza, la quale avrà certamente le sue buone ragioni — io non voglio contestarle —, ma che non sappiamo esattamente nemmeno di chi sia espressione. Questa minoranza intanto non esprime davvero una volontà che collimi con quella dei grandi sindacati. Sappiamo che un numero notevole di candidati ha presentato la domanda per partecipare a questi esami che sono stati ritenuti più facili di altri: dunque un riconoscimento del trattamento di favore che il Parlamento ha usato nei confronti di questa categoria. Che cosa significherebbe, a questo punto, sospendere le prove di abilitazione?

Dal punto di vista politico il problema riguarda non tanto gli schieramenti di maggioranza o di minoranza, quanto il Parlamento in sè; e vorrei pregare tutti i colleghi di considerare le conseguenze di una decisione che potrebbe mettere veramente in discussione il prestigio delle istituzioni repubblicane. Se dovessimo cedere di fronte a piccoli gruppi che contestano, anche con la violenza, decisioni democratiche, non saremmo più in grado di esprimere la nostra volontà legislativa.

Pertanto, io sono del parere che si debba, senza nessuna iattanza — perchè è un problema politico e sociale — ma fermamente, procedere verso la riforma e dare corso alle incombenze amministrative che sono connesse con una decisione legislativa già presa.

Vorrei ora sollevare due questioni particolari sulla prima parte dell'esposizione dell'onorevole Sottosegretario.

Egli ha osservato: poichè il termine *a quo* nella legge n. 603 è quello dell'anno accademico 1961-62, esso dovrebbe essere tenuto fermo, anche per gli abilitati successivamente al 1966. Ora, io credo che questo discorso non sia del tutto valido.

Il termine *a quo* 1961-62 si riferiva agli abilitati del 1966; se si vogliono mettere sullo stesso piano i futuri abilitati, quelli già abilitati nel 1967 e quelli in corso di abilitazione del 1968, dobbiamo ripristinare il termine *a quo* di lunghezza uguale, nel tempo, al termine *a quo* precedente. Quello era di cinque anni: 1961-1966; allora dobbiamo dire che saranno validi cinque anni di servizio compiuti entro il medesimo arco di tempo previsto per gli abilitati del 1966.

L'altra questione riguarda il collocamento nelle graduatorie. Se accettiamo il principio di riconoscere tutti gli abilitati, quindi anche quelli in corso di abilitazione, allora dobbiamo mettere tutti nella stessa condizione giuridica. Vi sono due categorie originarie: coloro che hanno conseguito l'abilitazione regolare o la stanno per conseguire, per i quali è previsto un anno di servizio; quelli che si abilitano con la sessione speciale per i quali sono previsti quattro anni di servizio. Se accettiamo di riconoscere anche la abilitazione che è in corso di conseguimento, dobbiamo dire che tutti coloro che hanno conseguito o conseguiranno l'abilitazione ordinaria costituiscono un'unica categoria.

Certo c'è lo svantaggio del ritardo che subirebbe questa graduatoria, però non ritengo sostenibile la tesi di fare graduatorie sino al 1967, indi di inserire subito dopo quelli dell'abilitazione riservata e infine gli abilitati della sessione del 1968.

S P I G A R O L I . Il disegno di legge in esame è stato dettato da una ragione pratica: non ha voluto innovare.

C O D I G N O L A . Io sono disposto ad accettare molte cose, ma non il senso di provvisorietà che spira da questo provvedimento.

S P I G A R O L I . Senatore Codignola, noi facciamo un grosso regalo a questi insegnanti, perchè gli abilitati della sessione del 1968 sono partiti da un bando che espressamente escludeva la validità di quel titolo per l'insegnamento nelle scuole secondarie superiori. La cosa non era stata precisata nel precedente bando e molto probabilmente il Governo ha esteso questa abilitazione proprio in relazione al fatto che sarebbero potuti sorgere dei contrasti con conseguenti ricorsi al Consiglio di Stato. Ora questi candidati, che sono partiti con la prospettiva di prendere una abilitazione soltanto per le scuole superiori, se la vedono estesa anche alle inferiori; quindi non commettiamo una ingiustizia, ma facciamo un grosso regalo che giustificherebbe, una loro collocazione in coda agli aspiranti dell'articolo 7 della legge numero 603.

C O D I G N O L A . Dato che il provvedimento che stiamo per approvare chiude una serie di provvedimenti analoghi, non si potrebbe, allora, ricostituire una graduatoria unica? Non consideriamo come questi insegnanti sono entrati in ruolo, non consideriamo le possibilità che il legislatore ha dato di conseguire l'abilitazione, ma poniamoli tutti sulla stessa base, su una base di parità ugualmente valida. La graduatoria unica potrebbe tener conto solo del merito; perchè se è vero che dobbiamo tener conto degli interessi degli insegnanti, è anche vero che debbono essere difesi gli interessi degli alunni. Quindi chiedo formalmente: non sarebbe possibile al punto in cui siamo, riunire tutti insieme questi insegnanti in una graduatoria unica?

P I O V A N O . Mi associo alla richiesta del collega Codignola.

P R E M O L I . Ringrazio il Sottosegretario per i chiarimenti che ci ha dato, però aggiungo qualcosa in merito al mantenimento della nostra richiesta di rinvio. In sostanza i programmi che sono stati letti dall'onorevole Buzzi sono quasi una ripetizione dell'esame di maturità; ora a noi sembra che un tipo di abilitazione nuova potrebbe ad esem-

pio, attuarsi con corsi di aggiornamento abilitante.

C O D I G N O L A . E chi li fa questi corsi nella condizione attuale dell'università italiana? Dica lei se a Padova potrebbero essere fatti simili corsi!

P R E M O L I . Ripeto che quei programmi non dicono nulla di nuovo, comunque chiarisco che il mio pensiero è nel senso che sia necessario trovare un sistema nuovo di abilitazioni.

D I N A R O . Mi rendo conto delle difficoltà anche di ordine politico che si presentano nell'attuale situazione, però non mi pare che possa invocarsi solo in questa occasione la dignità del Parlamento; essa va tenuta presente in ogni circostanza, globalmente e costantemente. Il problema dei fuori ruolo non è sorto con le deplorabili chiassate di ieri: ho deplorato ieri e deploro di nuovo ora, in questa sede, l'assalto di pochi sconsiderati, assalto che lo stesso Presidente del Senato ha attribuito ad alcuni facinorosi intromessisi nel gruppo dei dimostranti. Il problema dei fuori ruolo è precedente all'incresciosa situazione odierna e basterebbe a provarlo il numero altissimo di interrogazioni parlamentari presentate negli ultimi mesi dai più svariati settori del Parlamento. Pertanto, per quanto mi riguarda, a titolo di definitiva sanatoria — sottolineo: a titolo di definitiva sanatoria — mantengo la mia richiesta di sospensione dell'abilitazione riservata.

P R E S I D E N T E . La Commissione non sta procedendo nei suoi lavori per ripicca o per rivalsa nei confronti della dignità del Parlamento. Qui abbiamo inteso le varie, profonde ragioni, tecniche, di merito, di dignità, di congruenza pedagogica che ispirano il provvedimento: le abbiamo ascoltate nei vari interventi susseguitisi e le abbiamo sentite dal rappresentante del Governo...

D I N A R O . La dignità del Parlamento non si difende con l'abilitazione riservata!

P R E S I D E N T E . Se lei, senatore Dinaro, pensa che la Commissione agisca *ab irato*, non interpreta esattamente nè quanto io ho detto, nè quanto la Commissione stessa va facendo.

D I N A R O . Non era e non è nelle mie intenzioni recare offesa alla Commissione; dico soltanto quello che penso in merito all'abilitazione riservata. Inoltre, quanto alla richiesta che parte da un sindacato solo, che si autodefinisce rappresentante dei fuori ruolo, a me risulta che questi insegnanti hanno lasciato in blocco i sindacati...

S P I G A R O L I . Non è esatto: posso dimostrare che i grandi sindacati nazionali raccolgono almeno ventimila fuori ruolo ciascuno.

D I N A R O . La sua è una affermazione carismatica: non la può dimostrare. Qui c'è un sindacato che ha fatto delle affermazioni e che si definisce « sindacato dei non di ruolo »; lei ne conosce gli schedari? Io non li conosco!

Comunque per rientrare nei termini della discussione dico: che valore ha una sessione d'esami così come è stata illustrata dal Sottosegretario e criticata dal collega Codignola? Tanto vale, allora, abolirla! Tanto più che c'è una sentenza della Corte costituzionale...

C O D I G N O L A . Di interpretazione molto discussa!

D I N A R O . Discussa unicamente per quanto riguarda il libero esercizio delle professioni! Comunque mi accorgo che siamo su un piano di idee molto diverso che non condivido. Non voglio dilungarmi. Mantengo, comunque, la mia richiesta di sospensione dell'abilitazione riservata.

S O T G I U . Avevamo intenzione di fare non una dichiarazione di voto, ma di chiedere semplicemente che il nostro ordine del giorno sia messo ai voti, anche per far risparmiare tempo alla Commissione. Ma nel

corso del dibattito sono stati introdotti alcuni elementi che noi non ci sentiamo di lasciar passare sotto silenzio. Non dico che la Commissione voglia deliberare *ab irato*, ma essendo stata invocata la dignità del Parlamento...

P R E S I D E N T E . Onorevole collega, la dignità del Parlamento noi dobbiamo tenerla sempre presente.

S O T G I U . Proprio per questo facciamo la presente dichiarazione; intendiamo infatti dimostrare che il nostro ordine del giorno non è la conseguenza di una pressione di piazza. Era sembrato che la politica del Governo volesse incamminarsi, o per lo meno avesse fatto delle aperture verso una direzione che avrebbe consentito di modificare qualche elemento della consueta politica che riguarda la scuola. Nell'ambito di tale ipotesi non appare del tutto sbagliato modificare anche un istituto quasi da tutti considerato sorpassato.

Detto ciò, mi pare chiaro che presentare un ordine del giorno tendente a rinviare l'esame del disegno di legge in discussione, non significhi accettare una pressione della piazza, non significa lasciare che il Parlamento sia travolto da chissà che cosa. Si tratta piuttosto di un contributo alla elaborazione di una politica scolastica un po' diversa da quella seguita tradizionalmente. Bisognerebbe se mai preoccuparsi del decreto, discutibilissimo, con cui è stata modificata tutta l'impostazione degli esami di stato, poichè così intervenendo il Ministro ha fatto davvero qualche cosa di molto grave.

Non c'era bisogno, infatti, di presentare un decreto-legge. Quando poi il ministro Sullo, come risulta dai giornali di oggi, a proposito della serrata dell'università di Roma, fa capire che in fondo dall'università occupata possono venire le linee di una nuova sperimentazione, egli si comporta in maniera ancora più grave. Il nostro ordine del giorno, invece, chiede semplicemente che venga rinviato un esame.

Non voglio comunque entrare nel merito delle forme di dimostrazione di ieri: tengo anzi a precisare che sono stato fra i primi a scendere in strada per dissuadere i professori dal loro atteggiamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame e alla votazione degli articoli, do lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Romano, Ariella Farneti, Sotgiu, Papa, Piovano, Masciale, Pellicanò e Antonicelli non accettato nè dal relatore nè dal Governo.

Il Senato,

considerata la necessità e l'urgenza di un riesame globale dei problemi relativi all'immissione nei ruoli del personale docente,

in attesa delle decisioni che saranno adottate in sede parlamentare,

impegna il Governo a rinviare l'inizio delle prove di abilitazione riservate stabilite dall'articolo 7 della legge n. 603 del 25 luglio 1966.

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

D I N A R O . Signor Presidente, io avevo chiesto la sospensione o la trasformazione degli esami e solo subordinatamente il loro rinvio. Siccome l'ordine del giorno del senatore Romano si apre con una proposta di rinvio, vorrei chiederle se fosse possibile mettere ai voti la mia richiesta; vero è che l'ho fatto solo verbalmente, ma la pregherei di tenerne conto.

P R E S I D E N T E . Se lei avesse presentato un regolare emendamento, sarebbe stato possibile, ma la Commissione non può esprimere un voto su una richiesta non formalmente presentata. Comunque, la precisazione del senatore Dinaro resterà agli atti.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli nel testo proposto dal relatore.

Ne do lettura:

Art. 1.

Il disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si intende applicabile agli insegnanti che, forniti dei requisiti di servizio indicati nel predetto articolo, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento anche in sessioni di esame indette anteriormente al 10 agosto 1966.

Sono ammessi a sostenere gli esami speciali di abilitazione previsti dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, anche coloro rispetto ai quali il valore dell'abilitazione per le scuole secondarie superiori è stato esteso alla scuola media dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, semprechè abbiano presentato nei termini stabiliti, regolare domanda di partecipazione a detti esami.

Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è quello del relatore; esso tende a sostituire il primo comma con il seguente:

« Il disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si applica anche agli insegnanti che, forniti dei requisiti di almeno un anno di insegnamento compiuto a partire dall'anno scolastico 1961-1962 e della qualifica non inferiore a « buono », abbiano conseguito l'abilitazione all'entrata in vigore della presente legge o la conseguano a seguito delle sessioni d'esame indette con decreto ministeriale 10 agosto 1968, la cui validità è estesa alla scuola media ».

Vi sono poi due emendamenti, entrambi relativi al requisito del servizio, uno dei senatori Limoni, Franca Falcucci e De Zan, ed il secondo dei senatori Spigaroli e La Rosa.

Il primo tende a sostituire il primo comma con il seguente: « Il disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si

intende applicabile agli insegnanti che, avendo prestato almeno un anno di servizio con qualifica non inferiore a " buono ", alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento anche in sessioni d'esame indette anteriormente al 10 agosto 1966 ».

Il secondo tende invece a sostituire, nel primo comma, le parole: « 10 agosto 1966 », con le altre: « 10 agosto 1967 ».

Infine il senatore Dinaro ha presentato un emendamento, anch'esso al primo comma, tendente a sostituire le parole: « forniti dei requisiti di servizio indicati nel predetto articolo, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento in sessioni d'esame indette anteriormente al 10 agosto 1966 », con le seguenti altre: « si trovino, alla data di pubblicazione della presente legge, comunque in possesso di abilitazione all'insegnamento ed abbiano prestato almeno un anno di servizio con qualifica non inferiore a " buono " ».

Tutti i predetti emendamenti comportano la soppressione del secondo comma. Circa l'ordine della votazione, avverto che l'emendamento del relatore dovrà essere messo ai voti per primo, discostandosi maggiormente dal testo in esame, e che in tale emendamento si devono intendere assorbiti sia l'emendamento del senatore Limoni sia l'emendamento del senatore Dinaro. L'approvazione dell'emendamento del senatore Zaccari comporterà la preclusione dell'emendamento del senatore Spigaroli.

S P I G A R O L I . Ritiro il mio emendamento e mi associo all'emendamento del relatore.

C O D I G N O L A . Propongo che sia stabilito che l'anno di servizio debba essere stato prestato nel quinquennio precedente la data dell'entrata in vigore della presente legge e non a partire dal 1961-62.

D O N A T I . Capisco cosa intende il collega Codignola, però in questo caso il termine verrebbe a variare da individuo a individuo, mentre invece io ritengo giusto e necessario che sia uguale per tutti.

C O D I G N O L A . Proprio lasciando le cose così come stanno noi commettiamo una grossa ingiustizia perchè per taluni viene ad essere valido un anno di servizio prestato nell'arco di ben otto anni (dal 1961 ad oggi) mentre per altri tale arco si riduce a molto meno.

D O N A T I . A noi interessa che l'insegnante sia in servizio da un periodo non lontanissimo.

C O D I G N O L A . Quanto più portiamo avanti l'abilitazione valida agli effetti della legge, tanto più ci allontaniamo dall'anno di inizio del servizio.

D O N A T I . Se i cinque anni venissero considerati dalla data della pubblicazione della legge, per tutti il limite utile salirebbe al 1964. Io sono disposto ad accettare una data fissa uguale per tutti, ma non mi pare logico che per ognuno si debba fare un caso a parte.

C O D I G N O L A . Proporrei il seguente comma aggiuntivo: « L'anno di servizio deve essere stato prestato entro un quinquennio dalla presentazione della domanda di partecipazione all'esame di abilitazione successivamente conseguita, e comunque non anteriormente all'anno scolastico 1961-62 ».

B U Z Z I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ciò che conta è che il termine *a quo* sia certo: questa è la tesi del senatore Donati.

D O N A T I . Occorre una data certa uguale per tutti!

C O D I G N O L A . La preoccupazione del senatore Donati è giusta; però deve essere interpretata in questo senso: il criterio deve essere unico per tutti. In questo caso, unico sarebbe solo il criterio da me suggerito.

Il criterio che io propongo, in sostanza, è più giusto di quell'altro che fissava come periodo valido il servizio prestato otto anni fa per alcuni e cinque anni fa per altri.

S P I G A R O L I . Dal punto di vista astratto di giustizia, ha ragione il senatore Codignola: il quinquennio scorre in relazione alla data del conseguimento dell'abilitazione. Comunque una estensione della validità del servizio prestato per alcuni a otto anni e per altri a cinque anni non sarebbe motivo per grave lesione di principi di giustizia; se mai l'emendamento Codignola potrebbe creare inconvenienti di carattere pratico.

Z A C C A R I , *relatore*. Concordo con le argomentazioni addotte dal senatore Spigaroli, perchè mi sembra che complicheremmo la situazione.

B U Z Z I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Pur comprendendo i motivi che hanno ispirato l'emendamento del senatore Codignola, ritengo che ostino al suo accoglimento ragioni di carattere pratico.

Inoltre, è preferibile mantenere fermo il termine *a quo* 1961-62 anche per evitare che restino esclusi coloro che avessero prestato l'anno di servizio nel periodo intermedio.

S P I G A R O L I . C'è ancora un particolare da considerare: il disegno di legge è stato presentato dall'onorevole Racchetti proprio perchè vi sono degli insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione prima di avere prestato l'anno di servizio. Con l'emendamento Codignola escluderemmo proprio coloro per i quali è stato presentato il disegno di legge.

C O D I G N O L A . Non insisto.

B U Z Z I , *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Tornando ora all'emendamento del relatore, a mio avviso sarebbe bene disgiungere i due requisiti del servizio e del titolo di abilitazione; non si chiede infatti che l'abilitazione sia conseguita dopo un anno d'insegnamento. Si dovrebbe dire pertanto: « che siano forniti del requisito di almeno un anno di insegnamento compiuto a partire dall'anno scolastico 1961-62 con la qualifica non inferiore a "buono", e

abbiano conseguito l'abilitazione all'entrata in vigore della presente legge o la conseguano », eccetera.

C O D I G N O L A . Significa che l'anno di servizio può essere prestato anche in futuro?

B U Z Z I , *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione.* Resta fermo che alla data dell'entrata in vigore della legge gli insegnanti devono possedere i due requisiti: l'anno di servizio e l'abilitazione.

C A R R A R O . Siccome il disegno di legge stabilisce che gli insegnanti devono avere prestato un anno di servizio con la qualifica non inferiore a « buono », può darsi che qualcuno abbia insegnato, ad esempio, cinque anni e in uno soltanto abbia conseguito la qualifica buono mentre negli altri ha conseguito soltanto sufficiente o addirittura insufficiente. In tale ipotesi è giusto ammettere questi soggetti al beneficio della legge?

C O D I G N O L A . A mio avviso basta un anno. Tanto più che nelle note personali degli insegnanti si trova solo « buono » e « ottimo »; nella realtà il problema non si pone.

D I N A R O . Ho chiesto la parola per una dichiarazione di voto. Ho presentato un emendamento, che è praticamente assorbito dall'emendamento Zaccari: per cui mi dichiaro favorevole a quest'ultimo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dal relatore Zaccari.

(È approvato).

Metto ai voti la soppressione del secondo comma.

(È approvata).

S P I G A R O L I . Signor Presidente vorrei richiamare l'attenzione della Commissione

sulla situazione degli insegnanti abilitati nelle sessioni indette anteriormente al 10 agosto 1967.

Sull'argomento, ricordo, ho presentato un emendamento, che tende ad inserire, dopo il comma testè approvato, un comma aggiuntivo del seguente tenore: « Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento nella sessione d'esame indetta il 10 agosto 1968 verranno inclusi in una graduatoria da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dall'articolo 2 della legge n. 327 del 1968 ».

Vorrei sottolineare che l'applicazione della precedente legge 20 marzo 1968, n. 327, è stata ritardata proprio in attesa del provvedimento in discussione. Bisognerà studiare il modo perchè ai predetti insegnanti non siano imposte ulteriori attese. Abbiamo riconosciuto il diritto degli ultimi abilitati, ma non possiamo fermare tutto sino a che siano espletate le abilitazioni del 1968.

Inoltre occorrerebbe anche evitare un'ingiustizia nei confronti degli insegnanti che si abilitano in forza dell'articolo 7 della legge n. 603 del 1966.

La legge diceva che entro il 31 dicembre 1967 bisognava bandire gli esami per l'abilitazione riservata. Si è, invece, ritardato; siamo nel mese di marzo del 1969 e le prove debbono ancora cominciare. Se fossero state fatte entro i tempi stabiliti, i candidati sarebbero già abilitati.

C O D I G N O L A . Potremmo allora superare la difficoltà istituendo due sole graduatorie. Stabiliamo che tutti coloro che sono già abilitati vengono collocati nella prima graduatoria; quelli che sono in corso di abilitazione, in una seconda graduatoria.

S P I G A R O L I . Potrebbe essere una soluzione.

C O D I G N O L A . Per la prima si può procedere subito. Allora, ci sarebbero due sole graduatorie: l'una per tutti coloro che hanno già l'abilitazione; l'altra per l'abilitazione riservata e per quella ordinaria del 1968. Queste due ultime categorie costitui-

rebbero un'unica graduatoria che andrà in vigore successivamente alla prima.

D O N A T I . Vorrei rilevare che mi sembra giusto il principio delle due graduatorie; ritengo, però, che nella seconda graduatoria debbano essere inseriti anche gli insegnanti di cui all'articolo 7 che, per la legge n. 603, avrebbero dovuto inserirsi subito dopo quelli di cui agli articoli 2 e 4. Noi, invece, a distanza di due anni inseriamo altri elementi, cioè gli abilitati del 1965, gli abilitati del 1967, quelli che avranno l'abilitazione del 1968. Ripeto, sulla base della legge n. 603, il diritto degli abilitati di cui all'articolo 7 era quello di inserirsi subito dopo gli altri previsti dalla stessa legge.

C O D I G N O L A . Allora si fanno quattro graduatorie!

D O N A T I . Ne farei solo due, ma direi che gli aventi diritto in virtù della legge n. 603 e per la legge n. 327, precedono tutti gli altri e formano un'unica graduatoria.

C O D I G N O L A . Collocherebbe, cioè, nella seconda graduatoria quelli che non hanno conseguito ancora l'abilitazione e che si abiliteranno a norma dell'articolo 7, ovvero con le abilitazioni indette nell'agosto 1968.

D O N A T I . Rispetterei, in sostanza, la regola dell'articolo 7.

C O D I G N O L A . L'importante è fare due sole graduatorie, di cui una possa funzionare subito.

L A R O S A . Il motivo dell'emendamento del senatore Spigaroli è quello di dare la precedenza agli anziani. Secondo la proposta del senatore Codignola, coloro che conseguiranno l'abilitazione in base al decreto ministeriale del 10 agosto 1968 entreranno nella graduatoria degli abilitati nella sessione riservata; si propone, invece, con l'emendamento Spigaroli, di esaurire prima la graduatoria dell'abilitazione riservata e poi quella dell'abilitazione ordinaria. Co-

munque, può essere accettata anche la proposta del senatore Codignola di una graduatoria unica.

C O D I G N O L A . Il senatore Donati aveva chiesto qualcosa di diverso.

S P I G A R O L I . Se non erro, si dovrebbe fare una graduatoria per tutti quelli che possono essere immediatamente collocati; gli altri, invece, verrebbero inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 7.

C O D I G N O L A . Riconosco, però, la validità dell'osservazione fatta dal senatore Donati. In sostanza, veniamo a ledere le legittime aspettative di coloro che in base all'articolo 7 prevedevano di non essere scalcati da quelli ai quali riconosciamo ora questo nuovo diritto. Il senatore Donati dice: facciamo due graduatorie, ma nella seconda debbono inserirsi anche gli abilitati della sessione normale del 1967 e 1968. Io accetterei questo criterio.

S P I G A R O L I . Io non lo condividerei, perchè questi insegnanti della sessione normale del 1967 sono già abilitati. Praticamente hanno conseguito l'abilitazione insieme agli altri; il bando di concorso è stato diramato prima della data entro cui il Governo avrebbe dovuto bandire la sessione di abilitazione riservata. Infatti, è stato diramato il 10 agosto 1967, mentre per la sessione riservata la legge prevedeva il bando entro il 31 dicembre 1967.

D O N A T I . Io sono preoccupato perchè stiamo discutendo non di graduatorie che avranno modo di esaurirsi rapidamente, ma di graduatorie che potranno esaurirsi nel giro di 10-15 anni come, per esempio, per l'abilitazione artistica; una o l'altra delle soluzioni possono far ritardare di anni la nomina di determinati insegnanti. La questione, quindi, bisogna esaminarla attentamente.

Mi pare che ci si dimentichi che la legge n. 603 fu la prima in ordine di tempo a creare dei diritti, quale quello degli insegnanti

di cui all'articolo 7 di inserirsi subito dopo gli altri previsti dagli articoli precedenti. Con il disegno di legge in esame riconosciamo nuovi diritti che matureranno allorché la legge verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*; è chiaro che occorre tenere conto della posizione prevista dalla legge n. 603 per gli abilitati di cui all'articolo 7. È vero che parliamo di docenti che hanno conseguito l'abilitazione in una sessione normale; ma noi abbiamo sempre il dovere di rispettare le leggi. Sappiamo quello che prescrivono sia la legge n. 603 che la n. 327. I termini di questo problema, dal quale potrebbe sorgere una serie infinita di contestazioni, vanno attentamente valutati. Forse potrebbe essere una valutazione da farsi d'intesa con la Amministrazione.

M A I E R . Sono perfettamente d'accordo col collega Donati. Faccio presente che un gruppo di insegnanti interessati all'abilitazione di cui all'articolo 7 vorrebbe il rinvio; se accettiamo una norma che mette gli insegnanti in questione in una situazione ancor più sperequata porteremmo veramente nuovi gravi motivi di agitazione e scontento. Già la legge n. 327 mi parve discutibile; ma modificando nel modo ventilato il presente disegno di legge si potrebbero creare situazioni impossibili.

B U Z Z I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo condivide le preoccupazioni sollevate dal senatore Donati; noi abbiamo un gruppo di graduatorie, quelle della legge n. 603, di cui parte è esaurita e parte è in via di esaurimento; poi un secondo gruppo, in base alla legge numero 327; a questo punto dovremmo individuare un terzo blocco, una terza posizione che è quella di coloro che debbono entrare in ruolo in virtù del provvedimento che stiamo per approvare. D'accordo col senatore Donati che il problema va studiato a fondo, ma il discorso in astratto non risolve certe difficoltà; bisogna anche vedere le disponibilità che ci sono. Comunque, in questo momento, non mi sento di dare tali pre-

cisazioni: mi riservo di esporle in un secondo momento.

R O M A N O . In sede di Sottocommissione, ieri, abbiamo esaminato la possibilità di un accordo per arrivare ad ottenere l'attribuzione del provvedimento in sede deliberante; sorgono ora alcune questioni che sarebbe preferibile affrontare nella stessa sede in modo che la Commissione possa decidere definitivamente. La mia proposta è di sospendere la discussione su questo punto per addivenire ad un accordo in sede di Sottocommissione.

S P I G A R O L I . Annuncio che ritiro l'emendamento presentato; insieme col senatore La Rosa ne presento, in sua sostituzione, un altro del seguente tenore: « Gli insegnanti che conseguiranno l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1968 saranno collocati nella graduatoria compilata ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 ».

C A R R A R O . Circa il requisito dell'anno di servizio con la qualifica di « buono », ricordo che l'articolo 1 della legge del 1966, n. 603, recita: « ... qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a "buono" ... ».

L'articolo 1 è tuttora in corso di esame. Penso che si potrebbe accogliere un emendamento, aggiuntivo di un comma del seguente tenore: « In nessuno degli anni di servizio prestato la qualifica riportata deve essere inferiore a "buono" ».

R O M A N O . Non credo che si possa addirittura modificare il testo della legge n. 603, che tra l'altro è già operante. Pertanto non facciamo obiezioni alla modifica proposta.

Z A C C A R I , *relatore.* Tuttavia nella legge n. 327 del 20 marzo 1968, si diceva: « Sono parimenti inclusi nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo precedente gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di

esame indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966, sempre che abbiano prestato almeno un anno di servizio, con qualifica non inferiore a "buono", nel periodo compreso dal 1961-62 al 1966-67 incluso ».

Nel testo in esame, non abbiamo fatto che ricalcare il testo della legge n. 327.

D O N A T I . La ragione di questa formula diversa derivò da un preciso motivo: alcuni presentarono il certificato di servizio per i soli anni in cui avevano avuto una qualifica non inferiore a « buono » e furono ammessi, altri più ingenuamente presentarono il certificato di servizio completo, da cui risultò che in qualche anno avevano avuto qualifica inferiore a « buono », e furono esclusi. Ricorremmo a quella formula per riparare alle ingiustizie che si erano verificate.

R O M A N O . Allora l'articolo deve restare nella formulazione approvata.

L I M O N I . La legge n. 327 — come esattamente ha ricordato il senatore Donati — fu così formulata perchè l'Amministrazione applicò, a mio avviso, in modo erroneo quanto disposto dalla legge n. 603 del 1966. Infatti, essa esclude dalla graduatoria coloro che, pur avendo i requisiti richiesti dalla legge, in qualcuno degli anni di servizio prestati avevano riportato una qualifica inferiore a « buono ».

Ora, a mio avviso, l'Amministrazione doveva ammettere nella graduatoria colui che era in possesso del requisito richiesto e se in qualche anno di servizio prestato aveva avuto una qualifica inferiore a « buono », doveva tenerne conto ai fini del punteggio per collocarlo al giusto posto nella compilazione della graduatoria e non escluderlo completamente dai benefici della legge n. 603.

A questo punto bisogna decidere se intendiamo rifarci al testo della legge n. 603 o a quello della successiva legge n. 327.

C A R R A R O . Direi che per evitare di continuare a premiare i frodatori, nella leg-

ge dovremmo dire chiaramente che il concorrente deve presentare l'intero stato di servizio prestato e se non rispetterà la norma, la sua abilitazione sarà considerata nulla.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni l'ulteriore esame di questo articolo è accantonato. Resta inteso che il sottosegretario Buzzi provvederà ad elaborare una formulazione della norma che definisca in termini precisi gli orientamenti emersi nel corso del dibattito.

(Così resta stabilito).

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Gli insegnanti delle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca in provincia di Bolzano vengono collocati in apposite graduatorie formate ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603, nonchè ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, se hanno conseguito l'abilitazione valida per l'insegnamento in tali scuole in sessioni di esami indette rispettivamente fino al 1° ottobre 1965 e non oltre il 20 ottobre 1966.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Brugger il seguente emendamento:

sostituire le parole « 20 ottobre 1966 » con le altre: « 30 gennaio 1969 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Per gli insegnanti delle scuole di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)4^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

tedesca in provincia di Bolzano assunti in ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, numero 603, vengono valutati agli effetti del periodo di prova gli anni scolastici 1967-68 e 1968-69, se il servizio fu prestato per almeno sei ore settimanali e purchè almeno una materia coincida con quella della cattedra.

(È approvato).

Il seguito della discussione, nella quale sarà ripreso l'esame e la votazione dell'articolo 1, temporaneamente accantonato, è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,05.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI